



TR I B U N A L E D I M O D E N A
(Sezione II° civile)

Il G.T.

R.G. 1976/14

a scioglimento della riserva che precede osserva:

I. la beneficiaria, donna settantanovenne, priva di familiari e parenti che vive con badante fissa, non più autonomamente deambulante, ha richiesto la nomina di ads per sé.

La stessa ha chiarito di essere allo stato *"perfettamente lucida"*, tuttavia affetta da duplice forma di neoplasia, alla tiroide ed al seno, non operabili. Esponendo pure che nel prossimo futuro si troverà nell'impossibilità totale di provvedere ai propri interessi, per via delle gravi patologie che l'affliggono, cosicchè ha richiesto fin d'ora la nomina di un ads.

II. La certificazione medica in atti ha confermato che la beneficiaria è affetta da svariate patologie, tra cui duplice neoplasia *"non suscettibili di intervento chirurgico per l'elevato rischio anestesilogico"*, cosicchè si *"determinerà a breve una progressiva perdita dell'autonomia nella capacità di compiere i comuni atti della vita quotidiana"*. Pertanto, a breve, la Mussini si troverà in condizioni di menomazione fisica.

Allo stato, sembrerebbe non rendersi necessaria la nomina dell'ads, in quanto la beneficiaria risulta pienamente in grado di gestire la propria vita personale, nè la nomina sarebbe ammissibile in diritto.

A quest'ultimo riguardo, la nomofilachia, risolvendo un'assai problematico profilo interpretativo scaturente dalla nuova disciplina normativa in tema di protezione dei disabili, parrebbe avere superato in senso negativo la possibilità, in passato ammessa da talune curie (cfr., ad es., Trib. Modena, 5 novembre

2008, est. Stanzani, in *Dir. fam. pers.*, 2009, 277; Trib. Modena 23 dicembre 2008, *ivi*, 2009, 699; Trib. Cagliari 22 ottobre 2009, in *Fam. dir.*, 2010, 161; Trib. Firenze 22 dicembre 2010, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, 483, con nota di INFANTINO), di procedere a nomina di ads "ora per allora", insegnando che: "il provvedimento di nomina dell'ads non può che essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, dunque alla situazione di incapacità o infermità da cui quell'esigenza origina e che rappresenta il presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi effetti" (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23.707, in *Foro it.*, 2013, I, 2918, con nota di CASABURI; in *Nuova giur. comm.*, 2013, I, 421, con nota di GORGONI; in *Fam. dir.*, 2013, 577, con nota di BETTI; in *Giur. it.*, 2014, 2249, con nota critica della THOBANI).

Si legge nella motivazione della pronuncia che il provvedimento giudiziale di nomina va disposto "in modo da salvaguardare il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione" (col. 2250).

Applicando pedissequamente il principio di diritto espresso dall'augusto precedente richiamato, alla beneficiaria, neppure competerebbe il diritto a nomina di ads; in quanto, in questo preciso momento storico, la Mussini è persona perfettamente lucida, in grado di curare i propri interessi.

Appare evidente che siffatta soluzione, formalmente ineccepibile in diritto a tenore del disposto affidato all'art. 404 c.c. che utilizza il verbo "trovare" all'indicativo presente ("...si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi..."), tuttavia, nel caso di specie, si porrebbe in contrasto con la finalità cui tende, secondo la richiamata pronuncia cassazionale, l'istituto dell'ads, volto a tutela a 360° degli interessi della persona; precisamente, consistente nella "salvaguardia del diritto della persona alla tutela effettiva".

Siffatta formalistica soluzione interpretazione non appare evidentemente accettabile nel caso di specie. Nel quale la persona, per il decorso irreversibile della malattia invalidante che l'affligge, tra poco diventerà impossibilitata a gestire i suoi

interessi.

In realtà, la normativa in tema di protezione "mite" del disabile introdotta dalla l. n. 6 del 2004 va intesa in termini consentanei rispetto alla finalità che ha presieduto alla sua introduzione, ovvero, quella di "protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana" (art. 1).

In concreto, va ribadito il principio di diritto secondo cui: "la nomina di ads non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell'immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi" (Trib. Modena 24 febbraio 2014, in *Giur. it.*, 2014, 1887 con nota di ATTADEMO; in *Dir. Fam. pers.*, 2014, 2, 771).

Tenuto quindi conto che, a breve la beneficiaria si troverà nella situazione di impossibilità nella gestione dei propri interessi per effetto del decorso irreversibile della inoperabile duplice neoplasia, la stessa va protetta con nomina di ads con effetto dall'insorgenza della condizione personale impeditiva.

Lo stesso va nominato nella persona del sig. Massimo Tagliazucchi, amico della beneficiaria, disponibile all'incarico, in difetto di parenti idonei e disponibili,

NOMINA

M.T. nato a Modena il (omissis) e residente a Modena, (omissis) amministratore di sostegno **V.M.** nata a (omissis) il (omissis) e residente a Modena (omissis), con le seguenti prescrizioni:

- 1) l'incarico è a tempo indeterminato;
- 2) l'amministratore deve adempiere l'incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
- 3) l'amministratore avrà il potere di compiere, in rappresentanza del beneficiaria, nel momento in cui la stessa sarà totalmente impossibilitata a gestire i propri interessi per la patologia che l'affligge, i seguenti atti:

- riscossione e gestione della pensione, con rilascio di quietanza; pensione utilizzabile per intero nella cura, assistenza ed il soddisfacimento dei bisogni di vita quotidiana della persona assistita, compreso il pagamento della retribuzione e degli oneri contributivi della badante. Con obbligo di investimento del capitale residuo in titoli obbligazionari fruttiferi (titoli di Stato o garantiti dallo Stato o risparmio postale) e, alla scadenza, con obbligo di reinvestimento in identica o analoga tipologia di titoli;
- presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze o denunce, anche a carattere fiscale, agli uffici pubblici, come pure prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari che si rendessero necessarie per la salute della persona;
- amministrazione degli immobili di cui la beneficiaria è proprietaria, con riversamento del profitto sul c.c. intestato alla medesima;

4) l'amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di novembre di ogni anno solare circa l'attività svolta a favore del beneficiario e sulle condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è tenuto al deposito del rendiconto;

5) l'amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il beneficiario stesso;

6) l'amministratore deve verificare le condizioni di vita del beneficiario, effettuando visite periodiche;

7) l'amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati.

Il decreto è provvisoriamente esecutivo.

Modena, 30 novembre 2014

Si comunichi

Il G.T.

(dott. R. Masoni)

